

Di una misura derivata dalla particolare condizione del suolo.

Nota del socio prof. G. LOD. BERTOLINI.

Lo Statuto di Maniago, del Friuli, contiene la seguente parte presa:

De Campanea bannienda. 20 Millesimo trecentesimo. septuagesimo nono. Ind. secunda, die vigesimo secundo Maji. . . . petitis si *Campana Maniaci* foret per presentem annum bannienda vel non tandem homines de dicta villa concordēs fuerunt, nullo discrepante, quod ipsi

campaneae debeat banniri, prout ibidem per sententiam Juratorum fuit bannita usque ad proximum festum sancti Johannis Baptistae (24 giugno) . . . et a sancto Johanne ultra usque ad sanctum Jacobum (25 luglio) quilibet vicinus vadat cum una falce, salvo si quis ius alterius vel plurimorum sibi adquireret; hunc potest secundum ius acquisitum falci-bus ire ». (1)

La disposizione permette dunque ai comunisti di Maniago di recarsi a sfalciare nella *Campagna* di Maniago con una falce, e non più, se non nel caso in cui abbiano da altri acquistato il diritto di sfalcio, nel quale caso possono recarsi a sfalciare con tante falci per quante hanno acquistato il diritto.

Si comprende bene che qui il nome *Campagna* è dato nel significato di territorio d'uso comunale incolto, e tale doveva essere il territorio di Maniago che si estende sulla brughiera del torrente Cellina. Ma di questo significato di *Campagna* ho dato relazione nel V Congresso Geografico di Napoli; voglio qui piuttosto richiamare l'attenzione sul diritto di recarsi con una falce a sfalciare nella *campagna*, perchè qui appare il sorgere di una misura derivata direttamente dalle particolari condizioni del suolo della regione. Infatti la brughiera non è utilizzabile che a pascolo e sfalcio, e come il pascolo fece sorgere qua e là le *Tezze*, *Tesis* in dialetto friulano, così lo sfalcio di diritto comune fece sorgere una misura del diritto nella falce. Con la falce è quindi qui espressa l'unità di misura del diritto di sfalcio per ogni comunista e questa misura non poteva sorgere che in un terreno come la brughiera tenuto incolto a pascolo: essa ne è proprio la *misura specifica*. Benchè altro non esprima lo Statuto, è logico pensare, che la falce sia poi passata nello stesso tempo a significare la quantità di fieno sfalciato in una giornata, dando luogo così a una misura di volume e alla estensione di terreno sfalciato pure in una giornata, a una misura quindi di superficie.

Non mi è stato dato nè in documenti antichi, nè in testimonianze locali, di trovare ancora questo trapasso, ma mi pare si possa legittimamente pensarvi. Non altrimenti che il *jugero* era la misura specifica del terreno coltivato, dell'agro, in quanto era il tratto che si poteva arare in una giornata.

Di altre misurazioni in relazione alla natura e condizione particolare del suolo ho toccato in uno studio nell'*Elemento Corografico negli Str-*

(1) V. gli *Statuti di Maniago* pubbl. da A. MENIN in Nozze Maniago - Luzzi — Padova, Gallina 1891.

tuti (1) dove lo Statuto di Belluno distingue la *soma di peso grande e piccolo* per la condotta delle merci, a seconda che il tratto stradale sia piano o erto; come pure il regolamento postale per il Lombardo-Veneto (2) distingueva la *posta in montagna* da quella *in pianura* dal numero dei cavalli pur volendo mantenere la corsa di una posta sempre miglia otto; la prima dunque sarà stata una *posta grossa* perchè condotta da maggior numero di cavalli.

Nella montagna poi la misura stradale in distanza cede nell'uso il posto alla misura in tempo, in ore di cammino.

Son tutte insomma misure derivate da particolari condizioni del suolo, specifiche ad esso. Come quelle di cui accenno, altre negli usi e nelle carte vecchie se ne potranno trovare, la cui origine pertanto è strettamente logica.